

CIRCOLARE N. 991

D.L. n. 61/2023 “Decreto Alluvioni” – misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale

Il D.L. 61/2023 c.d. “Decreto Alluvioni”, entrato in vigore il giorno 02.06.2023, ha previsto diverse misure per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 in alcune zone delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Tra i principali interventi si segnalano:

- *la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023;*
- *la sospensione degli adempimenti in favore delle imprese a partire dall' 01.05.2023;*
- *l'erogazione di una indennità una tantum ai lavoratori autonomi;*
- *altre misure.*

Le disposizioni adottate nel c.d. Decreto Alluvioni (D.L. 61/2023) si applicano ai soggetti che **alla data del 01.05.2023** avevano la **residenza** ovvero la **sede segale** o la **sede operativa** nei **territori colpiti dall'emergenza**. I territori sono stati individuati nell'**Allegato 1** del citato decreto, consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Allegato-1-DL61_2023.pdf

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Sono **sospesi nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023**:

- i termini dei **versamenti tributari** e quelli relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;
- i **versamenti delle ritenute alla fonte** (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73) e le **trattenute** relative alle **addizionali regionale e comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui all'allegato 1, in qualità di sostituti di imposta;
- i **versamenti tributari** e non, derivanti:
 - dalle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
 - dagli **avvisi di accertamento** e dagli **avvisi addebito INPS esecutivi**;
 - dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane;
 - dagli atti di **ingiunzioni emesse dagli enti territoriali** o dai soggetti affidatari della riscossione;
 - dagli atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono altresì sospesi:

- i termini degli **adempimenti tributari** in scadenza dalla **data dell' 01.05.2023 al 31.08.2023**;
- i termini degli **adempimenti, in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche** previsti a carico dei datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con sede legale o operativa nei territori indicati [nell'allegato 1](#).

Non trovano pertanto applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti suddetti.

È stata inoltre prevista una proroga di 3 mesi dei **termini** e delle **scadenze** relative alla **Definizione agevolata** (c.d. “Rottamazione-quater”). Conseguentemente:

- la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30.09.2023;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute entro il 31.12.2023 e le successive scadenze per il relativo pagamento.

❖ Ripresa dei versamenti sospesi

I **versamenti** sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023. Sono altresì da effettuarsi **entro il 20.11.2023** gli **adempimenti** diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Mentre, **riprendono a decorrere dall' 01.09.2023**:

- i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e gli atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle dogane, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti di avviso di addebito esecutivi INPS, oggetto di sospensione;
- i termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, oggetto di sospensione.

❖ Estensione dei termini per gli interventi legati al superbonus

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110% di cui all'art. 119, c. 8-bis, 2° periodo D.L. 34/2020, è **estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2023**.

Sospensione dei termini in favore delle imprese

Per le società e le imprese che, alla data dell' 01.05.2023, avevano la **sede operativa** nei **territori colpiti dall'emergenza** (Allegato 1) è stata prevista:

- la **sospensione dal 01.05.2023 al 30.06.2023**, senza applicazione di sanzioni e interessi:
 - dei versamenti riferiti al diritto annuale (ex art. 18 della L.580/1993);
 - degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30.06.2023;
 - dal pagamento delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere erogati dalle banche (o da intermediari finanziari iscritti nell'albo), nonché dal pagamento dei **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili ovvero beni immobili strumentali all'attività svolta nei medesimi edifici.
- la **sospensione dal 01.05.2023 al 31.07.2023** dei termini per la presentazione di atti e documenti presso le Camere di commercio.

I versamenti sospesi riferiti al pagamento dei diritti camerale e del deposito di atti presso le camere di commercio sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa del termine.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1.05.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto **sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023** (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CdM del 04.05.2023, del 23.05.2023 e del 25.05.2023), è riconosciuta ed erogata

dall'INPS in favore delle categorie di lavoratori autonomi, **un' indennità una tantum** pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

I lavoratori autonomi dovranno presentare all'INPS una domanda corredata da adeguata documentazione a supporto.

Altre misure

❖ *Ammortizzatori sociali*

Ai **lavoratori subordinati del settore privato** che, alla data dell'01.05.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati [nell'allegato 1](#) e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali è **riconosciuta dall'INPS una integrazione al reddito**. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai **lavoratori privati dipendenti**, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori **e ai lavoratori agricoli** impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

❖ *Sostegno alle imprese esportatrici*

Al fine di sostenere le **imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali**, la Società italiana per le imprese all'estero è autorizzata ne rispetto di determinate condizioni, **all'erogazione di contributi a fondo perduto** per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese.

❖ *Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese*

A decorrere dal 02.06.2023 e **fino al 31.12.2023**, la garanzia del **Fondo di garanzia per PMI** è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati [nell'allegato 1](#), a titolo gratuito e fino alla misura dell'80% dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta ovvero del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

❖ *Sostegno alle imprese agricole*

Alle **imprese agricole** che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, possono accedere, nel rispetto di determinate condizioni e previa presentazione di domanda, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art.5 del D.Lgs. 102/2004.

❖ *Sostegno al comparto turistico*

È stato istituito un Fondo da destinare alle imprese dei territori interessati dagli eventi alluvionali per il sostegno delle **attività turistiche e ricettive**, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. Con prossimo decreto del Ministro del turismo saranno definiti i criteri, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA